



## Circolare n. 6

10 settembre 2024

**Al personale docente**

**Al personale ATA**

**OGGETTO: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI. DIRETTIVA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025**

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

### **QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, sia docente sia ATA, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici"*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la **mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione** costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica.

La durata dell'obbligo di vigilanza per il personale coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

**L'obbligo di vigilanza per il personale vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.** Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent.N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, il momento degli intervalli, dell'accesso ai servizi igienici, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti all'interno dell'edificio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01) che vengono esplicitate attraverso questa nota. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto "* (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

#### **Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente.**

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

#### **Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.**

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*.

Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

### **MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione anche delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

Dal momento del loro ingresso nell'edificio scolastico gli alunni sono sotto la responsabilità del personale docente ed A.T.A.

I docenti ed i collaboratori scolastici devono quindi vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.

Gli alunni ritardatari devono comunque essere accolti a scuola e vigilati, soprattutto se minorenni; saranno i collaboratori scolastici ad accompagnarli in classe.

#### **Tutti sono tenuti alla massima puntualità e continua sorveglianza soprattutto dei minori.**

- All'entrata degli alunni (prima ora di lezione) la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni ed i collaboratori non faranno accedere gli alunni ai locali scolastici fino a 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione.
- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono

momentaneamente vigilate anche dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti. I docenti sono comunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora.

- **I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Tutti i docenti dell'ultima ora accompagneranno i propri studenti fino all'uscita dall'edificio.** Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. L'uscita di non più di un alunno per volta è consentita per accedere ai servizi igienici o per i casi seriamente motivati, **vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.**
- La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante che deve osservare e far osservare tutte le disposizioni emanate
- In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
- Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dal locale in cui si trova con gli alunni occorre che, prima di farlo, ricorra all'ausilio di un collaboratore scolastico affinché quest'ultimo vigili sulla classe in sua vece.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il **brevissimo tempo** necessario allo spostamento degli insegnanti
- **Al termine delle lezioni**, l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente che è tenuto a trattenersi in servizio per i cinque minuti successivi al termine delle lezioni e dei collaboratori scolastici che presidiano le zone comuni. Il dovere di vigilanza comprende anche l'obbligo di accompagnare gli alunni fino all'uscita della scuola, intendendosi per scuola l'edificio scolastico, pertinenze comprese quindi i **docenti sorvegliano gli alunni fino all'uscita dall'edificio scolastico.** Ogni docente e ogni collaboratore scolastico può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. **Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella e di sostare fuori dall'aula o di fronte all'ingresso, anche se sorvegliate dal docente, in attesa del suono della campanella;** sarà necessario seguire il percorso di esodo assegnato e uscire mantenendo la destra e la distanza personale; del rispetto della regola sono responsabili i docenti e, **chiunque rilevi inosservanze, ha il dovere di segnalare alla scrivente situazioni anomale.**
- **Nella scuola intesa come comunità educante ogni unità di personale, sia docente sia ATA, ha dovere e titolo ad intervenire per arginare comportamenti a rischio e comunque non consoni all'istituzione scolastica**
- **E' assolutamente da evitare che gli alunni transitino all'interno dell'edificio scolastico o negli spazi esterni senza la vigilanza dei docenti o dei collaboratori scolastici.**
- I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza; la figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
- In situazioni d'emergenza tutte le persone adulte, presenti a scuola, si attivano per garantire la sicurezza degli allievi e di chi è presente nei locali scolastici.
- I docenti e tutto il personale non docente ove accertino situazioni di pericolo, devono attivare immediatamente misure atte ad arginare il pericolo e prontamente comunicarlo in Presidenza ;
- Si ricorda altresì di attenersi alle indicazioni operative sulla sicurezza, che saranno fornite per iscritto e pubblicate sul sito della scuola anche nell'apposita sezione sicurezza; il personale ha il dovere di consultare sistematicamente la sezione predetta al fine di essere costantemente aggiornato rispetto al tema.

Si richiama l'attenzione sul preciso dovere della costante vigilanza sugli alunni e sull'obbligo di non abbandonare la classe se non per **gravissimi motivi** e, comunque, solo dopo aver assicurata la sostituzione con altro insegnante disponibile, ai sensi della C.M. 11.4.1981, n.332, o la vigilanza da parte dei collaboratori.

In particolare si raccomanda quanto segue ai docenti:

- nessuna classe può essere lasciata incustodita per nessun motivo, pena la contestazione di colpa in vigilando, di dolo o colpa grave nel caso si verifichi un incidente o un infortunio agli allievi; in tale caso si attiva d'ufficio un procedimento disciplinare, che si trasforma in procedimento penale a seconda della gravità o di una eventuale denuncia di un genitore e decade la copertura assicurativa
- in particolari momenti e situazioni in cui il personale docente si sposta da una classe a un'altra, la vigilanza nel cambio d'ora dovrà essere assicurata da docenti presenti in servizio e/o dai collaboratori scolastici
- eventuali spostamenti dei ragazzi all'interno della scuola (per recarsi ai servizi o per qualche piccola commissione in altre aule) devono essere accompagnati da precise norme di comportamento dettate dai docenti che valutano anche il livello di affidabilità del singolo alunno.
- gli alunni devono essere sensibilizzati alla cura dell'ambiente scolastico e va operata un'azione di vigilanza e di sorveglianza sugli alunni che si recano ai servizi igienici da parte dei collaboratori scolastici per cui si raccomanda:
  - ② agli insegnanti di evitare di far uscire dall'aula più di un alunno per volta
  - ② ai collaboratori scolastici di controllare costantemente i movimenti degli alunni nei corridoi e nei servizi

Particolare attenzione va posta alla responsabilità che incombe sul personale della scuola ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice civile, riguardo la vigilanza degli alunni e, per evitare di incorrere in violazioni di tali obblighi, è fatto anche divieto di "mettere fuori dalla porta" alunni che, di fatto, resterebbero senza sorveglianza. **Non è nemmeno ammessa la pratica di spostare gli alunni col banco all'esterno dell'aula ma in prossimità dell'uscio** per vederli perché anche in questo caso la sorveglianza non avrebbe i livelli di efficacia necessari ed inoltre sarebbe fonte di pericolo perché tale pratica ostacolerebbe il deflusso degli alunni dall'aula in caso di emergenza.

**Si raccomanda ai docenti particolare cura nell'assegnazione dei posti nell'aula: è bene che gli alunni più turbolenti o bisognosi di maggior attenzioni da parte dei docenti siano dislocati nelle posizioni più prossime a quella occupata con più frequenza dal docente.**

E' opportuno che gli studenti, per limitare i rischi, occupino sempre la stessa postazione, almeno nell'arco della medesima giornata scolastica per cui le informazioni circa la disposizione nei banchi degli studenti devono essere condivise fra tutti i docenti che operano nella classe

I collaboratori scolastici sono chiamati ad osservare e rispettare con la massima attenzione i doveri di sorveglianza e di vigilanza degli alunni, prestando particolare attenzione nella vigilanza sugli allievi nei punti e nei momenti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta (i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc)
- presenza di porte, finestre, armadi dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico (che dovranno risultare sempre agibili);
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canalina di protezione, prese aperte, interruttori, contatori privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o a motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, ecc;
- palestre

L'individuazione degli spazi per l'attività didattica, all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, deve tener conto dell'eventuale presenza di oggetti od elementi fisici che possono mettere a rischio l'incolumità degli alunni.

La massima cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti:

- a) **Nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici e accertati comportamenti di rischio;** tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario attuabile con le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica.
- b) **Durante lo svolgimento della ricreazione; gli insegnanti, tranne in caso di estrema e inconfutabile urgenza,** non devono chiedere ai collaboratori di sorvegliare la classe in quanto questo provocherebbe una diminuzione della sorveglianza generale in un momento particolarmente delicato; gli insegnanti che sorvegliano gli studenti al momento dell'intervallo devono collocarsi in una posizione che consenta loro di sorvegliare gli studenti che sono in classe e quelli che sono in corridoio (ad. es.: sull'uscio)
- c) **In caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni;** in tali casi la vigilanza compete al personale collaboratore scolastico più vicino; nelle situazioni di conflitto fra alunni o di rischio, docenti e collaboratori scolastici devono intervenire immediatamente ed **indipendentemente dalla classe e dal reparto di competenza**. L'uscita autonoma degli alunni dall'aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.
- d) **Durante i cambi di classe fra docenti;**

Tali momenti devono essere disimpegnati in modo rapido e ordinato; ogni docente è responsabile in prima persona degli alunni affidatigli.

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati, dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze.

Tali cautele sono individuate nelle seguenti:

- **osservanza puntuale dell'orario di servizio;**
- il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore;
- qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un collaboratore scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o il responsabile di sede che la classe è senza copertura.

Non v'è dubbio che i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

#### **In generale, va ricordato che:**

- L'accesso ai servizi igienici deve avvenire in modo ordinato, autorizzato dal docente e sotto il controllo degli insegnanti e del personale ausiliario
- ogni adulto (docenti, collaboratori scolastici e altro personale) deve immediatamente intervenire per interrompere situazioni potenzialmente lesive dell'incolumità degli allievi della scuola, indipendentemente dalla classe di appartenenza dell'alunno, quindi qualsiasi adulto rilevi le situazioni di cui sopra ha il dovere di intervenire immediatamente;
- al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.
- l'insegnante può affidare ai collaboratori scolastici gli allievi nei seguenti casi:
  - per proprio breve ritardo giustificato con motivazione e previo avviso telefonico;
  - dovendo allontanarsi dalla classe per motivi urgenti e non procrastinabili, per malore o per necessità fisiche impellenti;
- qualora, per motivi eccezionali, l'insegnante non possa essere presente per un tempo limitato e non vi siano altri docenti a disposizione, gli alunni debbono essere suddivisi fra le altre classi della sede a cura del docente stesso, di un collega o, in subordine, dei collaboratori scolastici, dando comunicazione scritta alla

presidenza in cui risulti a quali insegnanti sono stati affidati gli allievi e in quali classi sono stati collocati, al fine di mantenere tracciabilità dei contatti; la distribuzione degli allievi in altre aule deve tener conto della capienza massima delle stesse.

- è fatto assoluto divieto di allontanare dalla classe un alunno; questo non può essere ripreso per una mancanza “mandandolo fuori” o trasferendo il suo banco all'esterno della classe, neppure in prossimità della stessa. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.
- I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo per farli accedere ai servizi igienici, sempre uno alla volta, controllandone il rientro.
- si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, almeno con un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste.
- gli insegnanti di sostegno devono limitare al minimo indispensabile le attività fuori dalla classe con gli alunni diversamente abili; integrazione significa che l'attività va svolta con i compagni
- La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
- i colloqui con i genitori non devono svolgersi durante l'orario di lezione
- cancelli e porte esterne vanno tenuti aperti esclusivamente nei momenti di entrata e uscita degli utenti e dei fornitori e, in quest'ultimo caso, vanno sorvegliati a vista dai collaboratori scolastici
- nelle aule deve essere sempre assicurato il ricambio d'aria per cui le porte delle classi devono essere tenute aperte e, periodicamente, all'interno del modulo orario di lezione, con le cautele del caso, vanno aperte le finestre per assicurare il dovuto ricambio d'aria.
- i docenti vigileranno, soprattutto durante gli intervalli, affinché gli alunni non aprano le finestre senza la loro autorizzazione e soprattutto che non si affaccino ad esse e/o che attraverso le finestre lancino oggetti e/o emettano urla e schiamazzi
- i collaboratori scolastici di sorveglianza all'ingresso sono tenuti:
  - registrare gli accessi di chiunque acceda all'edificio
  - a richiedere le motivazioni dell'accesso e a verificarne l'autorizzazione della Direzione (chi entra a scuola per effettuare qualsiasi opera di manutenzione deve esporre le tessere di riconoscimento) prima di far accedere chiunque ai locali scolastici
  - a verificare che gli alunni escano dall'istituto solo al termine delle lezioni previste per la classe di appartenenza
  - a verificare che entrino nell'istituto solo alunni regolarmente iscritti
  - a verificare che gli alunni minorenni, in caso di uscita anticipata escano accompagnati da un genitore o da un maggiorenne espressamente delegato
- VIGILANZA IN CASO DI **USCITA ANTICIPATA**: Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo per gravi motivi. In tal caso, i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento. E' evidente perciò che gli alunni minorenni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia. I collaboratori scolastici accertano l'identità della persona tramite richiesta di documento.

## **USO DELLE ATTREZZATURE**

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

## **PAUSE /INTERVALLI**

Durante le pause i docenti vigilano sull'intera classe; il docente ha la responsabilità di vigilanza sulla classe che svolge la pausa all'interno del suo modulo orario di lezione; le pause sono collocate all'interno di uno specifico modulo orario per evitare allentamenti della sorveglianza e per garantire un quadro chiaro di responsabilità.

Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.

Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli generici

Qualora una classe risulti comunque scoperta al momento della pausa i collaboratori scolastici dovranno prioritariamente assicurare la sorveglianza degli alunni di quella classe.

Durante la pausa gli alunni potranno uscire nello spazio antistante la classe, senza passare da un piano all'altro e da una zona all'altra del corridoio. Durante l'intervallo non si potrà accedere ai servizi igienici per evitare assembramenti e comportamenti difficilmente controllabili da parte di docenti e operatori. I servizi igienici saranno chiusi da parte dei collaboratori scolastici 5 minuti prima dell'inizio di ogni intervallo e riaperti 5 minuti dopo la fine di ogni intervallo. I collaboratori scolastici valuteranno "urgenze" manifestate dagli studenti e, in caso di necessità, faranno accedere un alunno per volta ai servizi. L'accesso ai servizi igienici rimane regolamentato come in precedenza (vedi paragrafo successivo).

Ai servizi potrà accedere uno studente alla volta durante le ore di lezione per consentirne la necessaria pulizia da parte del collaboratore dopo l'uso. I bagni continueranno a non essere divisi tra maschi e femmine. Saranno i collaboratori scolastici a coordinare il flusso di accesso ai servizi.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

- I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.

- Gli **assistenti tecnici** devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi dei laboratori. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
- **Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce delle note emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto.**  
Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti applicheranno il regolamento di disciplina.
- I collaboratori scolastici e gli aiutanti tecnici dei laboratori dovranno sempre:
  - essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
  - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
  - vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante le pause, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
  - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;
  - accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
  - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe
  - impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni
  - accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
  - impedire che persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio
- I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.
- È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
- I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
  - controllare che gli alunni accedano ai servizi uno alla volta
  - controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario
  - pulire i servizi dopo ogni uso
  - controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
  - controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
  - segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.
  - rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni

Per quanto non espressamente indicato in queste disposizioni si rimanda a quanto indicato nel DVR, nel Regolamento di istituto e nelle circolari che sono state o saranno emanate. Tutti i documenti citati sono pubblicati sul sito dell'Istituzione scolastica.

**Il Dirigente scolastico**

**M. LONGHI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa